

Accordo quadro recante le condizioni generali per l'affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali di patrocinio legale e assistenza legale stragiudiziale per conto di AMA S.p.A.

TRA

AMA S.p.A., (di seguito anche solo “AMA” o “Società”) P.IVA 05445891004, a socio unico con sede legale in Via Calderon de la Barca, n. 87, 00142, Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale

E

– (di seguito, per brevità, il “*Professionista*”), del foro di _____, con

Studio in _____, Via _____, tel _____ fax _____ e-mail _____

– PEC _____ C.F. _____ P. IVA _____, assicurato per la

responsabilità professionale con polizza n. _____, massimale _____,

emessa da _____ Agenzia di _____ anche in nome e per conto dello Studio

Associato _____ (*eventuale in caso di Studio Associato*)

AMA e il Professionista di seguito, per brevità, anche solo, singolarmente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”

PREMESSO CHE

- per la gestione del contenzioso AMA ha la necessità di avvalersi anche delle prestazioni di Avvocati del libero foro;
- AMA ha pubblicato l’avviso per la formazione di un elenco di avvocati del libero foro per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e assistenza legale stragiudiziale per conto di AMA S.p.A. (di seguito anche solo “*Avviso*”);
- a seguito della presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco di avvocati del libero foro (di seguito anche solo “*Elenco*”), il Professionista è risultato in possesso dei requisiti richiesti.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse ed oggetto.

Le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito anche “*Accordo quadro*”).

Il presente atto disciplina i singoli incarichi conferiti al Professionista da AMA aventi ad oggetto le attività di patrocinio legale ed assistenza legale stragiudiziale, così come definiti all’art. 1 dell’Avviso.

1.1 Disciplina degli incarichi. Il conferimento di qualsiasi incarico al Professionista da parte di AMA è regolato in via esclusiva dal presente Accordo quadro e dall’Avviso. L’accettazione dei singoli incarichi comporterà, pertanto, l’obbligo di rispettare tutto quanto previsto nel presente Accordo quadro e nell’Avviso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro e nell’Avviso, trovano applicazione la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*” ed il D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.

2. Conferimento, documentazione e coordinamento.

2.1 Conferimento dell’incarico.

I singoli incarichi verranno conferiti al Professionista dal legale rappresentante di AMA o dai procuratori speciali di AMA muniti del necessario potere.

Ciascun incarico sarà conferito per singolo grado di giudizio e di regola rinnovato per i gradi successivi.

Il mandato professionale si perfezionerà, pertanto, a seguito di un apposito atto di conferimento dell’incarico, al quale consegnerà l’attribuzione del mandato alle liti.

Ciascun incarico, nonché tutte le attività di cui al presente atto, saranno svolte dal Professionista in piena autonomia operativa ed organizzativa - nell’ambito delle linee guida di volta in volta concordate con AMA ferma restando la sua personale e piena responsabilità.

2.2 Documentazione. I singoli incarichi conferiti al Professionista saranno corredati dalla documentazione e dalle informazioni necessarie per adempiere agli stessi, fermo restando che sarà onere del Professionista esaminare quanto ricevuto e richiedere, per iscritto, al legale interno di AMA indicato come incaricato del fascicolo nella lettera di conferimento di incarico, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla loro ricezione, ovvero nel più breve termine imposto dalle relative scadenze processuali, eventuale documentazione e/o informazioni ritenute mancanti.

2.3 Coordinamento. Le attività oggetto dei singoli incarichi conferiti sono svolte

dal Professionista con il coordinamento della Società.

Con il conferimento dell'incarico, il Professionista assumerà ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale e dovrà svolgere la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il legale interno di AMA indicato come incaricato del fascicolo nella lettera di conferimento di incarico, cui verranno trasmessi tempestivamente tutti gli atti di causa predisposti ed al quale verrà tempo per tempo comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle singole udienze, secondo quanto disciplinato dal presente atto.

Il conferimento dei singoli incarichi comporterà l'impegno del Professionista di trasmettere ad AMA i dati, le informazioni e i documenti relativi a ciascun incarico ricevuto ed alle attività svolte: in particolare il Professionista provvederà tempestivamente a fornire ad AMA tutte le informazioni relative alla pratica affidata, nonché a concertare tutte le iniziative ed attività che si rendessero necessarie per la migliore difesa degli interessi della Società. Dovrà, altresì, inviare copia di tutta la documentazione processuale, quale, a titolo esemplificativo, gli atti predisposti per la difesa di AMA, gli atti delle controparti, i provvedimenti del Giudice, nonché ogni altro documento atto a dare evidenza delle attività svolte.

Il Professionista incaricato dovrà, inoltre, senza aggravio di costi, rendersi disponibile a tenere incontri e riunioni di approfondimento con il personale di AMA ed a esprimere, ove richiesto, motivato parere circa l'opportunità/convenienza ad esperire ulteriori gradi di giudizio, ovvero a risolvere in via bonaria e transattiva la causa in corso, nonché predisporre accurate relazioni concernenti gli incarichi svolti od in corso di svolgimento. L'incarico dovrà ritenersi comprensivo dell'eventuale predisposizione di atti di transazione e di ogni attività ad esso propedeutica, connessa o conseguenziale.

3. Durata, efficacia, cancellazione dall'Elenco, revoca o rinuncia all'incarico.

3.1 Durata ed efficacia. Il presente Accordo quadro cesserà la sua efficacia al 31.12.2021, salvo eventuale rinnovo da parte di AMA che sarà comunicato mediante pec almeno 30 giorni prima della scadenza. Il presente Accordo quadro disciplina tutti gli incarichi conferiti da AMA al Professionista stesso con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Per l'effetto, gli incarichi conferiti nel periodo di efficacia del presente accordo (farà fede la data del protocollo AMA apposto sulla lettera di incarico) saranno integralmente disciplinati dal presente atto, così come quelli ancora in essere al momento della cessazione della sua efficacia.

Per eventuali incarichi conferiti prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro, continueranno ad applicarsi le condizioni previste all'atto di conferimento degli stessi.

3.2 Cancellazione dall'Elenco. Il Professionista potrà chiedere in ogni momento la cancellazione dall'Elenco con comunicazione trasmessa mediante PEC all'indirizzo pubblicato sul sito istituzionale di AMA; congiuntamente a detta richiesta il Professionista dovrà inviare l'elenco degli incarichi ricevuti da AMA ed ancora pendenti.

Il Professionista dovrà, in ogni caso, portare a termine gli incarichi ancora in corso con la dovuta diligenza, anche sulla base di quanto disciplinato dal presente Accordo quadro. Ove, ai sensi del successivo punto 3.3, il Professionista non rinunci ai singoli incarichi ricevuti ed ancora pendenti, ovvero AMA non proceda alla loro revoca, le condizioni del presente atto resteranno operanti con riferimento a tutti i singoli incarichi in precedenza conferiti al Professionista, fino alla cessazione delle relative attività.

AMA si riserva di disporre la cancellazione del Professionista dall'Elenco, qualora si verifichi una delle circostanze previste dall'Avviso, ovvero:

- (i) venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione all' Elenco;
- (ii) falsità delle dichiarazioni riportate nella Domanda di iscrizione all'Elenco, accertata a seguito dell'iscrizione;
- (iii) mancato assolvimento con puntualità e diligenza di uno o più incarichi affidati;
- (iv) rinuncia per tre volte, senza giustificato motivo, agli incarichi affidati o proposti.
- (v) AMA si riserva, altresì, di disporre la cancellazione del Professionista dall'Elenco nei seguenti casi:
 - dopo la terza contestazione scritta nei casi di inadempimento e/o adempimento tardivo degli obblighi di cui ai successivi punti 4 e 5;
 - nell'ipotesi in cui il Professionista violi gli obblighi di cui ai successivi punti 6 e 7;
 - al verificarsi di ogni altro motivo che comporti il venir meno del rapporto fiduciario tra AMA ed il Professionista ad insindacabile giudizio di AMA.

La sussistenza di una delle ipotesi di possibile cancellazione da parte di AMA, sarà resa nota al Professionista con apposita comunicazione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di AMA di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del Professionista di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine,

non inferiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Trascorso inutilmente il termine assegnato da AMA, oppure nel caso in cui AMA non accolga le osservazioni prodotte dal Professionista, si procederà alla sua cancellazione dall'Elenco.

Nell'ipotesi in cui AMA abbia disposto la cancellazione dall'Elenco del Professionista, verrà valutata altresì l'opportunità di revocare, a norma del successivo punto 3.3, i singoli incarichi affidati ed ancora pendenti.

La richiesta di cancellazione dall'Elenco da parte del Professionista ovvero la cancellazione del Professionista dall'Elenco disposta da AMA, comporteranno in ogni caso la risoluzione del presente Accordo quadro, le cui condizioni continueranno comunque ad applicarsi agli eventuali incarichi in precedenza conferiti da AMA ed ancora pendenti al momento della cancellazione qualora non intervenga la rinuncia o la revoca degli stessi di cui al successivo punto 3.3.

3.3 Revoca o rinuncia dell'incarico. Resta espressamente inteso che AMA ha facoltà di revocare motivatamente, e il Professionista ha facoltà di rinunciare motivatamente, in qualsiasi momento, ai singoli incarichi conferiti. In entrambi i casi il Professionista avrà diritto solo ed unicamente al pagamento delle attività effettivamente svolte sino al momento, rispettivamente della revoca o della rinuncia, secondo quanto previsto nel successivo punto 5.

Nei suddetti casi di revoca o rinuncia, il Professionista dovrà provvedere a restituire immediatamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta revoca o dalla rinuncia, il relativo fascicolo e tutta la documentazione in originale.

In caso di rinuncia all'incarico, il Professionista deve, comunque, dare un preavviso adeguato che consenta la nomina, in sostituzione, di altro Professionista senza alcun danno per la Società e deve informare quest'ultima di quanto è necessario per non pregiudicarne la difesa e garantire, ove necessario, il coordinamento con il Professionista nominato in sostituzione dalla Società.

Il Professionista che rinuncia all'incarico è tenuto, altresì, a darne pronta comunicazione all'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio. La rinuncia da parte del Professionista è inefficace fintanto che AMA non provveda alla sostituzione con un nuovo Professionista in tempi ragionevoli rispetto al primo adempimento da compiersi nel giudizio. Il Professionista è, altresì, tenuto ad informare la Società delle comunicazioni che dovessero pervenirgli riguardo l'incarico rinunciato.

3.4 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni previste nel presente atto saranno effettuate:

- al Professionista, all'indirizzo di posta elettronica indicato in epigrafe;
- ad AMA, all'indirizzo di posta elettronica del legale interno di AMA indicato come incaricato del fascicolo nella lettera di conferimento di incarico o al diverso indirizzo indicato nell'apposita comunicazione della Società.

Le eventuali variazioni dei recapiti del Professionista riportati in epigrafe dovranno essere tempestivamente comunicate anche all'indirizzo di posta elettronica legale@amaroma.it.

4. Obblighi del Professionista.

4.1 Obblighi generali. Il Professionista, per patto espresso ed essenziale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, dal codice di deontologia forense, nonché dal presente Accordo quadro, nello svolgimento dei singoli incarichi conferiti si obbliga a:

- a)* rispettare tutte le condizioni, i termini e le modalità operative previste dal presente Accordo quadro e dall'Avviso, nonché ogni altra istruzione impartita da AMA, anche al fine di permettere il coordinamento di cui al precedente punto 2;
- b)* comunicare prontamente ad AMA, in via preventiva, le attività che il Professionista svolgerà per l'espletamento degli incarichi, nonché l'avvenuto compimento delle attività, trasmettendo copia di tutti gli atti depositati nel corso del giudizio nonché i relativi provvedimenti dell'autorità giudiziaria e indicando di volta in volta altresì, le eventuali successive scadenze ed i relativi adempimenti, al fine di consentire alla Società di essere adeguatamente informata;
- c)* comunicare con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale, prospettando altresì ogni conseguente soluzione tecnico-legale idonea a tutelare gli interessi di AMA, ivi compresa l'opportunità o la necessità di eventuale impugnativa, ovvero le istruzioni necessarie per dare completa ottemperanza alla pronuncia giurisdizionale e, comunque, a prevenire pregiudizi per la Società;
- d)* entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno e, comunque, quando richiesto da AMA, trasmettere - esclusivamente in formato elettronico, da inviare a mezzo posta elettronica all'indirizzo legale@amaroma.it ovvero ad altro indirizzo all'uopo indicato e secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro sotto la lettera "A" unitamente alle relative note per la compilazione - il *report* contenente i dati relativi al contenzioso pendente nel periodo di riferimento (rispettivamente al 31 dicembre ed al 30 giugno precedenti) in ordine a ciascuno degli incarichi conferiti. Il *report* dovrà essere compilato/aggiornato in base alle indicazioni che verranno di

volta in volta fornite da AMA.

AMA si riserva di modificare il modello di *report* di cui all'allegato "A" ed il relativo formato elettronico che il Professionista si impegna, ora per allora, a fare proprio;

e) trasmettere, in qualunque momento, su richiesta di AMA la valutazione del rischio di soccombenza nella controversia affidata;

f) consegnare alla società di revisione designata da AMA, ove richiesto, un *report* contenente i dati relativi al contenzioso pendente nel periodo di riferimento (rispettivamente al 31 dicembre ed al 30 giugno precedenti) in ordine a ciascuno degli incarichi conferiti, nonché quanto ulteriormente richiesto da detta società di revisione. Tali informazioni dovranno essere consegnate nel rispetto dei termini che saranno indicati dalla società di revisione medesima;

g) effettuare tutte le comunicazioni prevalentemente per posta elettronica; tali comunicazioni dovranno essere indirizzate al legale interno alla Società indicato come incaricato del fascicolo nella lettera di conferimento di incarico, nonché, ove richiesto, in copia conoscenza all'indirizzo email legale@amaroma.it; esclusivamente a tale ultimo indirizzo di posta elettronica dovrà, altresì, essere trasmessa tutta la reportistica di cui alla precedente lettera *d)*;

h) fare uso degli applicativi informatici di uso comune (esempio, Office per Windows, Outlook, ecc.), fermo restando che AMA si riserva la facoltà di indicare standard informatici che permettano una gestione unificata, unitaria ed automatizzata dei dati relativi agli incarichi conferiti ai diversi Professionisti;

i) mantenere, per l'intera durata di iscrizione all'Elenco e dei singoli incarichi conferiti, i requisiti comunicati e verificati da AMA ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e della sottoscrizione del presente atto, comunicando immediatamente eventuali mutamenti, con particolare riferimento, tra gli altri, *(i)* alla consistenza ed al dimensionamento della struttura del Professionista, *(ii)* alla polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, con massimale annuo non inferiore ad € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) di durata almeno annuale che il Professionista si impegna sin d'ora ad adeguare alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo in vigore, con obbligo di fornirne copia ad AMA. Il Professionista è, comunque, responsabile per errori imputabili a colpa professionale dai quali derivino pretese di risarcimento danni per attività dallo stesso svolta nell'espletamento dei singoli incarichi, anche oltre i limiti della somma assicurata dalla suddetta polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

È inoltre obbligo del Professionista, per l'intera durata di iscrizione all'Elenco e dei singoli incarichi conferiti, rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti contenuti nel Codice di Comportamento, nel Codice etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, nel Piano di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, adottati da AMA e pubblicati sul sito www.amaroma.it, ed a non porre in essere comportamenti in contrasto con essi, ed impegnarsi a collaborare con AMA al fine di assicurare l'ottemperanza delle prescrizioni in materia di trasparenza e anticorruzione.

Il Professionista non ha facoltà di delegare a terzi le attività da espletare in adempimento dell'incarico ricevuto, compresa la sostituzione in udienza, senza il preventivo ed esplicito consenso da parte di AMA. Non necessitano di tale autorizzazione le attività svolte dai collaboratori del Professionista individuati nella Domanda di iscrizione all'Elenco, nonché dagli eventuali associati, ove si tratti di Studio Associato.

4.2 Collaboratori e domiciliatari. Il Professionista, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., si obbliga a far rispettare le previsioni del presente Accordo quadro e dell'Avviso pubblico, nonché gli obblighi relativi agli incarichi conferiti, anche ai propri eventuali associati, collaboratori, consulenti e dipendenti, nonché ai professionisti domiciliatari.

Il Professionista prende atto altresì che, nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla nomina di un domiciliatario, la nomina potrà essere effettuata solo previa informativa inviata ad AMA in ordine alla necessità di tale nomina e rendendo note le generalità del domiciliatario. La domiciliazione, in ogni caso, potrà intervenire solo a seguito di espresso consenso da parte della Società. Resta inteso che il Professionista effettuerà direttamente ogni controllo sulle attività svolte dal domiciliatario la cui responsabilità resta a suo carico.

Saranno dovuti i compensi, nella misura stabilita al successivo punto 5.1, per le attività svolte dal domiciliatario solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui il giudizio sia incardinato in un foro diverso da quello di Roma.

5. Compensi, maturazione dei compensi, modalità di fatturazione e di pagamento.

5.1 Compensi e spese. Per le attività svolte in esecuzione del presente Accordo quadro, ed in particolare per gli specifici incarichi conferiti al Professionista da AMA, spettano al medesimo i compensi determinati secondo le modalità di seguito descritte.

a) **Compensi a forfait:** per le materie e le casistiche individuate nell'allegato *sub "B"*, i compensi sono predeterminati in base ad un corrispettivo fisso suddiviso per fasi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%. Detti compensi sono ritenuti congrui e proporzionati alla quantità e qualità delle attività che il Professionista dovrà svolgere ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale richiesta, in ragione della prevalente ripetitività delle questioni sottese alle controversie instaurate e/o dell'attività preparatoria prevalentemente svolta dalla stessa AMA.

b) **Compensi a fronte di preventivo:** nelle fattispecie non rientranti nell'allegato *sub "B"* ovvero nelle ipotesi di particolarità delle questioni sottese alle singole controversie individuate dalla Società, i compensi saranno determinati in base ad un preventivo che AMA richiederà, al professionista. In tali casi il Professionista dovrà inviare un preventivo dettagliato, contenente tutte le informazioni utili circa gli oneri ed i costi ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla conclusione del singolo grado di giudizio, redatto tenendo conto delle fasi di cui agli artt. 4, comma 5, ed art. 12, comma 3 del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., nonché, di regola, delle riduzioni di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ovvero delle ulteriori disposizioni che dovessero essere adottate in materia.

Si potrà prescindere dalle riduzioni di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., previa accettazione di AMA, qualora l'incarico risulti di particolare urgenza o importanza per lo specifico oggetto, la complessità delle questioni giuridiche trattate e/o la rilevanza degli effetti, ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale. Dette circostanze dovranno essere esposte nel preventivo predisposto dal Professionista.

In tali casi, la richiesta di rimborso delle spese forfettarie prevista nel suddetto preventivo dovrà essere contenuta nella misura massima del 15%.

Il preventivo sarà vincolante per le Parti solo dopo la sua accettazione scritta da parte di AMA.

In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore della Società in misura superiore ai compensi determinati ai sensi delle precedenti lettere a) e b), il maggiore importo liquidato e recuperato dal Professionista dalla parte soccombente rimane di competenza esclusiva del Professionista stesso. A tal fine il Professionista avrà la facoltà di avvalersi dell'istituto della distrazione delle spese previsto dall'art. 93 c.p.c., dichiarandosi distrattario nel primo atto difensivo depositato in favore della Società, previa informativa al legale interno di AMA indicato come incaricato del fascicolo nella lettera di conferimento di incarico.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il

compenso è determinato nella misura degli importi stabiliti per la fase decisionale, fermo quanto maturato per le fasi già espletate, con esclusione di qualsivoglia maggiorazione.

Nell'ipotesi in cui l'incarico al Professionista sia affidato congiuntamente ad altro Professionista, sia esso interno od esterno alla Società, dovrà essere applicata una riduzione del 20% ai compensi così come determinati ai sensi della precedente lettera a) ovvero una riduzione di almeno il 20% ai compensi così come determinati ai sensi della precedente lettera b).

In tutti i casi saranno rimborsate: (i) le spese non imponibili effettivamente sostenute e documentate relative, a titolo esemplificativo, a bolli e contributi unificati; (ii) le spese di trasferta esclusivamente per raggiungere destinazioni diverse da Roma effettivamente sostenute e documentate ed in ogni caso nei limiti di quanto stabilito dall'art. 27 del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii..

Nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la nomina di un avvocato domiciliatario, AMA riconoscerà per le attività del domiciliatario un compenso pari al 20% dell'importo di cui alle precedenti lett. a) e b) ed esclusivamente per le fasi che lo stesso abbia effettivamente seguito, previa attestazione del Professionista.

5.2 Maturazione e parcellazione dei compensi.

Per patto espresso ed essenziale, il diritto alla percezione dei compensi come sopra determinati, nei limiti dell'attività effettivamente svolta per ciascuna fase, maturerà alla conclusione del singolo grado di giudizio o della fase cautelare ove presente.

Per ciascuna richiesta di pagamento il Professionista dovrà presentare ad AMA il relativo prospetto di parcella corredato dallo schema allegato sub "C" (report delle attività giudiziali). In particolare, il Professionista prende atto ed accetta che la rendicontazione di cui all'allegato sub "C" costituisce parte integrante e sostanziale del prospetto di parcella, che in assenza del citato allegato, non potrà essere liquidato. Il Professionista prende, altresì, atto che costituisce condizione per poter procedere alla liquidazione del prospetto di parcella, l'avvenuta trasmissione di copia di tutti gli atti di causa, formanti il fascicolo d'ufficio.

Il prospetto di parcella dovrà contenere, altresì, i compensi eventualmente dovuti per l'attività dell'avvocato domiciliatario, ammessi nei limiti e secondo i criteri di cui al precedente punto 5.1, che quindi saranno parcellati dal Professionista ad AMA, che pertanto non intratterrà alcun rapporto diretto con l'avvocato domiciliatario.

Nel caso in cui non risulti conforme alle presenti prescrizioni e a quelle di cui al precedente punto 5.1, il prospetto di parcella sarà restituito entro 10 (dieci) giorni

dalla sua ricezione.

AMA comunicherà al Professionista l'esito positivo della verifica inviando il codice identificativo (c.d. Entrata merce-codice WE) attestante l'avvenuta liquidazione del prospetto di parcella. Tale codice dovrà essere riportato nella fattura da inviare secondo le modalità di cui al successivo punto 5.4.

Su richiesta del Professionista, prima della maturazione dei compensi, potranno essere rimborsate le spese non imponibili effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, quali, a titolo esemplificativo, le spese sostenute per il contributo unificato e/o la riproduzione di documenti.

5.3 Limiti ai compensi del Professionista. Oltre ai compensi, alle spese non imponibili che siano state effettivamente sostenute e pienamente documentate, ed alle eventuali spese di trasferta individuate ai sensi del precedente punto 5.1, nulla potrà spettare e/o essere preteso dal Professionista o, comunque, sarà dovuto da AMA.

Pertanto, il Professionista espressamente riconosce che i compensi come determinati ai sensi del presente Accordo quadro sono omnicomprensivi ed assorbono, altresì, tutte le voci non espressamente previste.

5.4 Modalità di fatturazione e di pagamento. Ciascuna fattura dovrà essere emessa dal Professionista nel rispetto del D. Lgs. 127/15 in modalità elettronica secondo quanto disposto dall'Agenzia delle entrate con provvedimento n°89757 del 30 aprile 2018 e dovrà indicare il codice destinatario che per AMA è: KRRH6B9.

L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Professionista che lo stesso provvederà a comunicare attraverso la compilazione di appositi format messi a disposizione da AMA. Il Professionista in tal modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.

Si evidenzia che AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., per ogni pagamento netto di importo superiore a quello ivi indicato, ad oggi pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Professionista sia inadempiente per irregolarità fiscali. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del Professionista, AMA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra.

Infine AMA, in ottemperanza alle normative vigenti, provvederà al pagamento solo

dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito "non regolare", qualora il Professionista non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd "intervento sostitutivo".

5.5 Valore dell'incarico. Ai fini della determinazione del valore dell'incarico, ove necessaria per la definizione dei compensi spettanti al Professionista, si farà riferimento al petitum, così come previsto dagli art. 10 e segg. c.p.c. salvo quanto disposto dall'art. 5 del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii..

6. Riservatezza e confidenzialità.

6.1 Riservatezza e confidenzialità. Gli incarichi affidati sono riservati e confidenziali.

Il Professionista, nonché eventuali associati, collaboratori, consulenti, dipendenti e domiciliatari, sono, altresì, tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in merito alle questioni oggetto degli incarichi eventualmente affidati.

In ogni caso il Professionista, in proprio, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. anche per conto dei soggetti suindicati, si obbliga a mantenere ed a garantire la massima riservatezza sui contenuti dei singoli incarichi affidati.

7. Non esclusiva e incompatibilità.

7.1 Non esclusiva. Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente Accordo quadro AMA si riserva la facoltà di avvalersi delle prestazioni di altri professionisti, anche non iscritti nell'Elenco nei casi indicati all'art. 1 dell'Avviso.

7.2 Incompatibilità. Il Professionista si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. anche per i propri associati e collaboratori, per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco e nel corso del rapporto professionale di cui al presente Accordo quadro, a non accettare incarichi professionali e, comunque, a non svolgere attività per conto di soggetti che abbiano avanzato o intendano avanzare pretese, diritti, azioni o ragioni nei confronti di AMA ovvero di Roma Capitale; con riferimento a quest'ultima non deve sussistere detta situazione di conflitto di interessi limitatamente ai giudizi in cui AMA sia controinteressata sostanziale o processuale .

Il Professionista si impegna a dichiarare fatti e circostanze ostativi, anche per il solo profilo dell'opportunità e convenienza, al conferimento degli incarichi. Resta inteso che qualora il Professionista venisse a trovarsi in conflitto d'interessi con AMA o con Roma Capitale nei limiti sopra indicati, è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

8. Trattamento dei dati personali.

8.1 Trattamento dei dati personali da parte del Professionista. Il Professionista riconosce che l'esecuzione del presente Accordo quadro e dei singoli incarichi è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali e dichiara di essersi adeguato alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di trattamento dei dati personali") e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati), in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi ad ogni eventuale successiva modifica o integrazione che dovesse entrare in vigore e che fosse applicabile all'ambito di riferimento del presente Accordo quadro.

Il Professionista, comunque, si impegna a raccogliere, conservare e trattare ogni dato relativo ai singoli incarichi ricevuti esclusivamente ai fini della difesa in giudizio di AMA e nel pieno rispetto della citata normativa, assumendosi ogni relativa responsabilità, nonché manlevando ed obbligandosi a tenere indenne la stessa AMA da ogni pretesa di terzi in ordine alla violazione di detta normativa. Per i detti motivi il Professionista viene nominato, con la sottoscrizione del presente accordo, Responsabile del trattamento dei dati personali conferiti da AMA per lo svolgimento di ciascun incarico professionale.

Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. Infine, tutti i dati oggetto di trattamento saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento saranno conservati per il periodo di tempo necessario all'esecuzione degli incarichi di cui al presente atto e comunque non superiore ai termini previsti dalle leggi applicabili e comunque non superiore a 10 anni.

AMA informa, altresì, che i dati dei Professionisti saranno trattati nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003 e ai fini dell'esecuzione degli incarichi di cui al presente atto e dell'adempimento degli obblighi di legge. Inoltre, i dati dei Professionisti saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.

9. Legge applicabile e foro competente.

9.1 Legge applicabile. Il presente Accordo quadro è regolato dalla legge italiana.

9.2 Foro competente. Per ogni eventuale controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo quadro,

nonché per ogni controversia nascente dalla rinuncia o dalla revoca dei singoli incarichi che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, è competente in via esclusiva il foro di Roma.

10. Clausola finale.

10.1 Forma delle modifiche. Qualunque modifica del presente Accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

10.2 Invalidità ed inefficacia parziale. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Accordo quadro non comporta l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole dello stesso.

10.3 Omissioni o ritardi. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Accordo quadro da parte di AMA nei confronti del Professionista, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

11. Allegati. Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro i seguenti documenti allegati:

- allegato "**A**": report del contenzioso pendente di cui al punto 4, lettera c) e note per la compilazione;
- allegato "**B**": compensi a forfait;
- allegato "**C**": schema di rendicontazione da allegare al prospetto di parcella di cui al punto 5.2;
- allegato "**D**": copia della domanda di iscrizione all'Elenco e relativi allegati;
- allegato "**E**": copia della polizza assicurativa del Professionista.

AMA S.p.A.
Il Legale Rappresentante p.t.

Data, timbro e sottoscrizione per accettazione

Il sottoscritto Professionista dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- 3.2 Cancellazione dall'Elenco;
- 4.1 Obblighi del Professionista, lettere b), c), d), e), f), ed i);
- 5.1 Compensi e spese;
- 5.2 Maturazione e parcellazione dei compensi;
- 5.3 Limiti ai compensi del Professionista;
- 5.4 Modalità di fatturazione e di pagamento;
- 7.1 Non esclusiva;
- 9.2 Foro competente.

Data, timbro e sottoscrizione per accettazione

* * * * *

DICHIARAZIONE AL CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il sottoscritto Professionista, reso edotto dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell'Avviso, dichiara di acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate.

Data, timbro e sottoscrizione per accettazione
